

DISEGNO DI LEGGE

Esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Provincia autonoma di Trento garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Provincia tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute in questa legge e nel quadro delle competenze ad essa assegnate, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Art. 2

Medicine complementari

1. Le disposizioni normative di questa legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia.

Art. 3

Elenchi dei medici esercenti medicine complementari

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 di questa legge.

2. Possono iscriversi agli elenchi di questo articolo i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti, rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 3.

3. La Giunta provinciale, con regolamento di attuazione di questa legge, d'intesa con gli ordini professionali di cui al comma 1, definisce:

- a) i criteri e i titoli sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
- b) le norme per il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge;
- c) i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di medicina complementare previste dall'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- d) le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di

formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini di questa legge ed il relativo monitoraggio.

Art. 4
Formazione

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera c), possono ottenere l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Provincia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.